

Il Comitato Direttivo dell'ANICA ha esaminato, su richiesta del Consiglio della dipendente Unione Nazionale Produttori, la situazione creatasi a seguito della revoca del nulla osta di proiezione in pubblico del film "Le avventure di Casanova" prodotto rispettivamente dalle associate ORSO FILM e CEI INCOM.

Il Comitato ha rilevato che effettivamente l'art. 14 della Legge 16 maggio 1947 n. 379, non abrogato dalla successiva, vigente legge generale sulla cinematografia, ha esplicitamente confermato la piena validità del regolamento sulla vigilanza governativa sulle pellicole annesso al R.D. 24 settembre 1923 n. 3287.

Con tale conferma è stata mantenuta in vita la norma che consente al competente organo ministeriale di richiamare in appello e di revocare il nulla osta di proiezione in pubblico di pellicole, già in circolazione, anche a semplice richiesta di Enti o di privati.

Il Comitato Direttivo è stato unanime nel segnalare l'assoluta necessità dell'abrogazione di questa disposizione in occasione dell'imminente rinnovazione delle leggi sulla cinematografia.

Soltanto infatti un evento eccezionale di forza maggiore, e cioè un fatto non prevedibile all'atto della concessione del nulla osta, e tale da provocare un radicale mutamento nelle condizioni nelle quali il nulla osta stesso fu concesso (guerra, e tumulti, mutamenti costituzionali etc.) può giustificare un atto che mette a repentaglio il credito e la esistenza stessa delle aziende produttrici e distributrici colpite da eventuali revoca del nulla osta.

L'ANICA pertanto impegna i propri rappresentanti in seno alla Commissione Consultiva per la cinematografia a chiedere formalmente l'abolizione di detta norma.

Con tale riserva il Comitato ha dovuto rilevare che nel caso in esame il Sottosegretario di Stato e la Direzione Generale dello Spettacolo hanno seguito una procedura corretta nella forma e nella sostanza.

In base a questa ultima considerazione il Comitato ritiene che la stessa Unione Nazionale Produttori deve considerare superate le reazioni provocate dall'atteggiamento del Produttore, rammaricandosi che tale atteggiamento, forse per la mancanza del tempo necessario per avere i sopra cennati chiarimenti, non abbia potuto tenere conto di tutti gli elementi relativi alla procedura seguita dagli organi ministeriali, nè delle possibilità che - come è stato successivamente accertato - erano state a suo tempo offerte dallo stesso Sottosegretario per un ulteriore esame della situazione relativa al nulla osta della circolazione del film in oggetto.